

Corte di Giustizia U.E., Sezione proc. C 513-99 - Sentenza 17/09/2002
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

L'applicazione dei criteri adottati per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali della direttiva 92/50, in particolare delle sue disposizioni in materia di pubblicità. Ne consegue che, conformemente all'art. 36, n. 2, della direttiva, tutti i criteri di tale tipo devono essere espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara, se possibile nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata. Infine, siffatti criteri devono rispettare tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, quale si desume dalle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Da tali considerazioni risulta che l'amministrazione aggiudicatrice, quando decide di attribuire un appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente all'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50, può prendere in considerazione criteri che siano collegati all'oggetto dell'appalto, che non conferiscano alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, e che siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione.